

COMMISSIONI RIUNITE INTERNI (I) - ESTERI (II)

IV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE **AMBROSINI**

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE **MARAZZA**

INDICE

| | PAG. |
|--|--------------------------------|
| Congedi : | |
| PRESIDENTE | 23 |
| Comunicazione del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 23 |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | |
| Soppressione dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.). (2808). | 23 |
| PRESIDENTE | 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32 |
| TOZZI CONDIVI, <i>Relatore per la Commissione Interni</i> | 23, 24, 26, 29 |
| MONTINI, <i>Relatore per la Commissione Esteri</i> | 24, 27 |
| TARGETTI | 24 |
| LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> | 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 |
| AMBROSINI, <i>Presidente della Commissione Esteri</i> | 25, 26 |
| TURCHI | 25, 28, 29, 30, 31 |
| CAPPI | 25 |
| MORO ALDO | 25, 29, 30 |
| CHIOSTERGI | 25 |
| FORESI | 26 |
| NITTI | 26 |
| NUMEROSO | 26, 32 |
| MOLINAROLI | 26, 30, 32 |
| RUSSO PEREZ | 29, 30 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 32 |

La seduta comincia alle 9,40.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Alicata, Bettiol Giuseppe, Bovetti e Tosi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per tutta la discussione del disegno di legge n. 2808 il deputato Poletto è sostituito dal deputato Pisanti.

Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I. R. C. E.) (2808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tozzi Condivi, relatore per la I Commissione, e, successivamente, l'onorevole Montini, relatore per la II Commissione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la Commissione interni*. Limiterò la mia relazione solo alla parte del disegno di legge che è di competenza della I Commissione.

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

L'articolo 1 non riguarda la competenza della I Commissione.

L'articolo 2 riguarda la liquidazione del personale del sopprimendo istituto. Per questa liquidazione ci si atterrebbe al criterio già seguito in occasione di altri enti disciolti, cioè al criterio di concedere, oltre alle competenze prescritte dalla legge, una semestralità di stipendio in più, compreso tutte le altre competenze accessorie.

Con l'articolo 3, viene stabilita una deroga alle norme generali in virtù della quale per almeno dieci elementi c'è la possibilità di riassorbimento da parte dello Stato. Il criterio di questo riassorbimento è abbastanza sicuro, nel senso che una commissione valuterà la capacità dei vari elementi che sono attualmente alle dipendenze dell'I.R.C.E. e stabilirà quali sono i migliori. All'articolo 4 è stabilita poi un'altra condizione di favore, che cioè, nella eventualità che coloro che saranno liquidati partecipino a pubblici concorsi per adire a impieghi di Stato, il limite di età sarebbe per essi elevato fino al quarantacinquesimo anno di età.

L'articolo 5 non riguarda la competenza della Commissione Interni giacché si riferisce ai mezzi di copertura della spesa. Va d'altronde rilevato che questo provvedimento di scioglimento dell'I.R.C.E. porterà un vantaggio economico allo Stato, anziché un danno. La spesa maggiore si avrà inizialmente, ma poi l'onere verrà a cessare completamente.

Pertanto, quale relatore per la I Commissione, prego i colleghi di approvare questo disegno di legge.

MONTINI, *Relatore per la Commissione esteri*. Onorevoli colleghi, questo istituto che si vuol sopprimere ebbe origine dalla Società delle Nazioni e fu una emanazione di ordine culturale, come oggi l'U.N.E.S.C.O., ecc. Soppressa la Società delle Nazioni, sono venute, evidentemente, a cessare le sue funzioni. Si è pertanto ritenuto, come i colleghi riteranno, di aggiudicarne i servizi al Ministero degli affari esteri, venendo con ciò già a cessare l'entità autonoma di questo ente, il quale del resto non aveva ormai più che un carattere puramente formale.

Credo, quindi, che da parte della Commissione degli esteri non vi possa essere alcuna opposizione alla approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TARGETTI. Prendo la parola per un chiarimento che forse, se fossi stato più diligente, avrebbe anche potuto non occorrermi. Quanto

alla soppressione, né un fiore né una lacrima. Ma la situazione degli impiegati? Solo dieci potranno essere mantenuti: quale sarà la sorte degli altri ventisette? A loro vantaggio è soltanto prevista l'elevazione dei limiti di età ai 45 anni per l'eventuale partecipazione a concorsi di Stato. Ma oltre a questo? Semplicemente una liquidazione normale?

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la Commissione interni*. No. In aggiunta alla liquidazione normale, una semestralità in più.

PRESIDENTE. Circa questa elevazione del limite d'età a 45 anni per la eventuale partecipazione a concorsi presso le pubbliche amministrazioni, va rilevato che alcuni degli interessati hanno già superato i 45 anni.

Quindi non potrebbero avvalersi di queste disposizioni di favore. Forse era a questo che voleva riferirsi l'onorevole Targetti.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che questo personale non è personale statale, ma dipendente da un istituto di diritto pubblico, l'I.R.C.E., il quale ha un suo regolamento, approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 2218, che contiene norme in merito al trattamento di quiescenza per il suo personale. Ora, con la norma che è stata inserita nell'articolo 2, viene previsto un trattamento di quiescenza assai favorevole per questo personale. Infatti, l'articolo 2 del disegno di legge dice che il personale dipendente dall'istituto oltre ad essere ammesso alla liquidazione del trattamento di quiescenza ad esso spettante (per coloro che non sono assorbiti dall'amministrazione del Ministero degli affari esteri) riceve anche una indennità pari ad una semestralità di stipendi, indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, di indennità di funzione o assegno perequativo o tante mensilità degli stipendi e assegni quanti sono gli anni, e frazione di un anno superiore a sei mesi, di servizio prestato alla dipendenza dell'I.R.C.E. o di altri enti, istituti o uffici che furono assorbiti dall'I.R.C.E. In altri termini, sei mesi di regalo a tutti, più un mese di regalo per ogni anno di servizio prestato, il che, onorevoli colleghi, rappresenta indubbiamente un trattamento di speciale favore che si aggiunge a quello che questo personale percepirebbe, se questa legge non fosse stata presentata o se si fosse proceduto alla liquidazione normale.

Faccio presente che questo trattamento non è inferiore a nessun altro trattamento economico di quiescenza che si sia potuto fare in qualche altro caso. Faccio anche osservare che,

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

trattandosi di personale di un ente di diritto pubblico, sarebbe accogliere un principio piuttosto preoccupante, se si dovesse inquadrare il personale di un qualsiasi ente di diritto pubblico nel personale statale quando lo stesso ente di diritto pubblico dovesse essere messo in liquidazione. Evidentemente, a questo principio c'è una deroga perché una certa aliquota può essere assorbita dalla amministrazione statale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA I COMMISSIONE MARAZZA

AMBROSINI, *Presidente della Commissione esteri*. Riferendomi forse a quella che è stata l'osservazione dell'onorevole Targetti, vorrei far presente al rappresentante del Governo ed alla Commissione che il criterio dell'assorbimento riguarda sostanzialmente solo dieci unità. Io non so quale sia la situazione specifica di questi impiegati...

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il trattamento di quiescenza oltre quello straordinario che viene fatto al personale dell'I.R.C.E., riguarda tutti. Solo dieci sono le unità che l'Amministrazione degli affari esteri può assorbire.

AMBROSINI, *Presidente della Commissione esteri*. ...È evidente allora che incomincerà una lotta fra le altre ventisette unità e i dieci impiegati preferiti. Ora, si dovrebbe trovare il modo di agevolare maggiormente, sulla linea di benevolenza seguita dal Governo, anche i funzionari non compresi nelle dieci unità che devono essere assorbite, giacché è vero che si tratta di un ente pubblico ma, sostanzialmente, questi funzionari hanno finito per considerarsi impiegati dello Stato.

Sono aggregati al Ministero degli affari esteri e svolgono funzioni di particolare delicatezza. Vorrei, ripeto, che l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, esaminasse la possibilità di andare incontro, tenendo sempre presenti le esigenze dell'amministrazione, a quei funzionari che non verrebbero ad essere assorbiti a norma dell'articolo 3, del disegno di legge, e che, avendo superato i 45 anni di età, non sarebbero più in grado di partecipare ad ulteriori concorsi.

TURCHI. Poiché l'onorevole relatore dovrà rispondere alle osservazioni che sono state fatte dagli altri colleghi, vorrei pregarlo di confermarmi o smentirmi la notizia che mi è stata fornita secondo la quale, attualmente, tutte le 37 unità dell'I.R.C.E., sono utilmente impiegate in un'attività sotto il controllo e la vigilanza del Ministero degli affari esteri. Se

così fosse, è chiaro che potrebbe sorgere il dubbio, quanto meno negli interessati, che la scelta delle dieci unità che saranno assorbite dal Ministero degli affari esteri e inquadrate nel personale fuori ruolo, potrebbe dar luogo ad una discriminazione a favore di un certo numero di funzionari. Ora si tratta di persone, che, comunque, hanno prestato la loro attività per lunghi anni, che hanno raggiunto una certa età la quale non consente più di partecipare a concorsi, non solo, ma che si troverebbero in particolare disagio date le scarse possibilità di lavoro offerte dal mercato. Anche considerando la liquidazione, sia pure fatta con quei criteri di larga benevolenza illustrati dall'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, cosa possono rappresentare uno o due milioni quando non si ha uno stipendio, o un salario a carattere continuativo? Poiché si tratta soltanto di 37 unità e non di centinaia di impiegati, io credo che si potrebbe trovare una soluzione, perché tutto questo personale possa avere una più tranquilla e concreta sistemazione. Vorrei che la questione fosse esaminata sotto questo profilo.

CAPPI. Vorrei aggiungere che, se non fosse possibile addivenire alla proposta dell'onorevole Turchi di sistemare tutte le 37 unità dell'I.R.C.E., almeno si spostasse il limite di età da 45 a 50 anni per consentire una più larga partecipazione ai concorsi al personale che non è possibile assorbire.

MORO ALDO. Anch'io non posso fare a meno di osservare che sono preoccupato della sorte di queste 27 persone che non possono essere riassunte fra il personale avventizio degli esteri, e credo che sarà compito particolarmente penoso fare la scelta di queste dieci unità che a norma dell'articolo 3 saranno inquadrate in detto personale. Io mi domando se non sia possibile inquadrare tutto il personale, e, ove questo non fosse attuabile, in linea subordinata, portare almeno le unità da assumere da dieci alla metà del numero dei funzionari dell'I.R.C.E.

CHIOSTERGI. Io vorrei ricordare che lo Stato non è una istituzione di beneficenza e che è nostro dovere tenere ben presente l'interesse dell'amministrazione dello Stato. Noi abbiamo tenuto sempre ben fermo il principio che la riforma della burocrazia rappresentava uno dei capisaldi per il miglioramento dell'organizzazione dello Stato. Nel caso specifico, senza voler fare della beneficenza, vi è stata una proposta, quella dell'onorevole Cappi, che mi pare sia particolarmente fondata, in quanto tenendo conto dell'esperienza acquisita da questi funzionari nello

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

espletamento del loro servizio in un campo particolarmente delicato, fa sì che essi (pur avendo un'età superiore ai 45 anni) possano benissimo partecipare a qualsiasi concorso. È in questo senso che io vorrei raccomandare l'esame di questo particolare aspetto del disegno di legge, in modo che, tranquillizzando le nostre coscienze di fronte a coloro che sono costretti a lasciare un posto che forniva il sostentamento per la loro famiglia, possiamo d'altra parte stare tranquilli che come amministratori del pubblico denaro si è fatta cosa utile allo Stato.

FORESI. Rimanendo fisso il numero di unità che devono essere assorbite dal Ministero degli affari esteri tra il personale avventizio e considerando che molti di questi funzionari hanno superato i 50 anni di età, io proporrei che si desse facoltà a tutti, indistintamente, di partecipare a qualsiasi concorso indipendentemente dall'età. D'altronde, anche una congrua liquidazione non può mai sostituire uno stipendio od un salario, specie per questa gente che ha già raggiunto una certa età.

NITTI. Io ritengo che per poter giudicare obiettivamente la situazione, bisognerebbe conoscere l'età di tutti i funzionari. A me sembra che la scelta dei funzionari da ammettere fra il personale avventizio del Ministero degli affari esteri dovrebbe essere fatta fra i più anziani che non possono partecipare ai concorsi. Questo dovrebbe essere, a mio avviso, il criterio discriminatore.

FORESI. Questo dipende anche dalle funzioni che dovranno esercitare.

NUMEROSO. Per poter valutare le diverse proposte fatte nell'interesse di questi impiegati, riterrei opportuno che il Sottosegretario o il relatore ci dessero notizie precise circa il numero degli impiegati che, a norma del primo comma dell'articolo 2, possono essere ammessi al trattamento di quiescenza.

Perché, se questa liquidazione del trattamento di quiescenza fosse conveniente, non avremmo più eccessive preoccupazioni nell'allontanare questi dipendenti dall'istituto. Vorrei praticamente sapere qual'è la sorte di questi impiegati in considerazione dell'età, dei servizi prestati e del trattamento di quiescenza. Se si trattasse di un trattamento di quiescenza notevole, cui si aggiungono le indennità speciali stabilite dal secondo comma dell'articolo 2, le nostre preoccupazioni potrebbero essere notevolmente diminuite o addirittura eliminate.

MOLINAROLI. Mi riservo di fare alcuni rilievi circa l'articolo 3, ma vorrei dire che,

poiché il disegno di legge riguarda un determinato gruppo di persone, conoscerne più completamente la posizione potrebbe farci prendere una decisione più opportuna. Vorrei poi sapere se il limite dei 45 anni è assoluto o se a questo beneficio si aggiungono gli altri fissati dalla legge per certe categorie, in virtù dei quali si arriverebbe ai 50 anni. Sapere se si vuole o no adottare questo criterio potrebbe far cambiare la situazione. D'altra parte, se tutto questo personale è in condizione di godere del trattamento di quiescenza, poiché all'articolo 4 è detto che per 5 anni si dà loro adito a partecipare a concorsi quando non abbiano superato i 45 anni, bisognerebbe supporre che vi siano persone che abbiano ancora 40 anni e che possono attendere altri 5 anni per godere di questo beneficio. E allora, come mai sono in grado di usufruire del trattamento di quiescenza a 40 anni?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È un sistema di polizza, per cui si può beneficiare all'età di 30 o anche di 50 anni.

AMBROSINI, *Presidente della Commissione esteri*. Mi permetto di far presente alla Commissione non solo l'opportunità, ma direi la necessità di decidere in questa seduta, perché si tratta di 35-36 famiglie che stanno in pena da due anni: molti sono sovraccarichi di debiti e un capofamiglia si è suicidato. Quindi, qualunque decisione è bene che venga presa per indicare chiaramente a tutti questi capifamiglia la loro posizione. Il Governo non ha chiesto l'urgenza, ma il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio hanno sollecitato più volte. L'urgenza è data dalla natura delle cose e dallo stato di ansia (e per talune di disperazione) di queste famiglie. Quindi, vorrei pregare la Commissione di giungere ad una decisione senza alcun rinvio per ulteriori accertamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la Commissione interni*. Le varie obiezioni qui sollevate richiedono una risposta. Di fatto, il personale sta svolgendo un'attività di liquidazione dell'Istituto che è in via di cessazione. Quindi, questo personale non è necessario. Ma all'articolo 3 sono precisati i criteri secondo i quali avverrà la scelta dei 10 impiegati da assumere presso il Ministero degli affari esteri; si tratta cioè di personale che ha una determinata competenza che permetterà ad esso di continuare a lavorare presso l'amministrazione degli affari esteri. C'è poi l'argomento della

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

pietà, dinanzi alla quale ci troviamo perplessi. Però dobbiamo ricordarci che altri istituti sono stati sciolti, per esempio l'Unsea, e non tutti quegli impiegati furono trasferiti nelle amministrazioni dello Stato. Quindi, se oggi adottassimo un diverso metro nei confronti di questo personale dell'I.R.C.E., non faremmo opera di giustizia nei confronti del personale di istituti precedentemente sciolti che abbiamo duramente colpito attraverso una disposizione di legge per la quale migliaia di dipendenti sono stati messi sulla strada. Dunque, 10 saranno sistemati, 26 o 27 potranno usufruire di quelle determinate disposizioni per partecipare ai concorsi. Rimane la possibilità di emendare l'articolo 4 secondo le proposte Foresi-Cappi-Chiostergi. Io non sono alieno dallo studiare una formula che possa essere più limitata di quella del collega Cappi o più vasta di quella dell'onorevole Chiostergi o precisa come quella dell'onorevole Molinaroli.

MONTINI, *Relatore per la Commissione esteri*. Per quanto mi riguarda, non ho nulla da aggiungere. Il servizio dell'I.R.C.E. non è più efficiente da parecchio tempo. Probabilmente questa gente si recava in ufficio per semplice atto di presenza, in molti casi, con la certezza di essere sulla via di cessazione del servizio. Molto probabilmente hanno atteso una facilitazione nella liquidazione e oggi siamo in grado di poterla dare. Quindi, anche dal punto di vista umano, giungere ad una decisione val meglio che tenere sospesa la questione. Quanto alla scelta dei 10 in possesso di una precedente qualifica, questo è un suggerimento che può dirsi che venga da loro stessi. Piuttosto, ritengo anch'io che si debba veder meglio la questione del limite di età.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Premetto che il Governo è completamente d'accordo con l'onorevole Ambrosini nel pregare la Commissione di voler decidere oggi, perché, se c'è una cosa che interessa, è che effettivamente questo istituto, per la cui soppressione proposte e disegni di legge e iniziative sono in corso da cinque o sei anni, arrivi finalmente alla sua fine. Ciò premesso, devo anch'io pregare la Commissione di non volere aumentare quel numero di dieci di cui si fa parola nel disegno di legge. Devo anzi dire che, nelle laboriose fasi di preparazione del disegno di legge, sia il Ministero del tesoro per quanto di sua competenza, sia l'ufficio della riforma, avevano sostenuto la tesi che non dovesse esservi un assorbimento di nessuno di questi impiegati, sulla base del concetto che l'ente pubblico,

che si sopprime per la mancanza di motivi al persistere della sua esistenza, non può trasferire i suoi dipendenti nell'amministrazione dello Stato quando continuamente diciamo che l'amministrazione dello Stato è già abbastanza pletorica in fatto di dipendenti. Vorrei sottolineare altresì (anche se questo è un altro aspetto del problema) che, indiscutibilmente, nel settore dei rapporti culturali con l'estero, l'azione dello Stato non manca ed è già svolta in modo sufficiente e anzi, dal punto di vista organizzativo, in modo anche qui pletorico, perché abbiamo una direzione delle relazioni culturali con l'estero presso il Ministero degli affari esteri e un'altra direzione presso il Ministero della pubblica istruzione, mentre la logica vorrebbe che in una futura riorganizzazione dei Ministeri un unico organismo dovesse occuparsi di questo settore. Comunque, questo è problema di domani. Oggi preme sopprimere questo istituto. Il Ministero degli affari esteri ha insistito per questa clausola che gli consentisse di assumere almeno 10 dei dipendenti dell'I.R.C.E., facendo presente che fra queste 37 persone, anche se parecchi non hanno requisiti molto specifici e preparazione notevole, ve ne sono viceversa alcuni che effettivamente hanno acquisito in tutti questi anni una larga esperienza e sono funzionari preparati di cui il Ministero degli affari esteri gradirebbe di servirsi. Ecco dunque la ragione dell'indicazione di quei 10 e di quelle garanzie stabilite perché i 10 non vengano scelti a capriccio.

Resta il problema degli altri 27, problema che però non è molto drammatico, perché, come diceva, mi pare, l'onorevole Foresi, la liquidazione che questi funzionari prenderanno sarà indubbiamente notevole. C'è la polizza che porta ad una certa cifra ragguagliata all'anzianità di servizio; e poi c'è la somma che arriva a tre anni di stipendio, e non di puro stipendio (questo va sottolineato), perché c'è l'indennità pari ad una semestralità di stipendio, la indennità di carovita comprese le eventuali quote complementari di indennità di funzione o assegno perequativo, ecc.; sicché è un trattamento globale. Quindi, oltre tre anni di trattamento globale portano ad una liquidazione che indubbiamente molti desidererebbero avere. Comunque, fermo il principio di non aumentare il numero di 10, se si riterrà di venire incontro a qualcuno di coloro che hanno un'età più avanzata e che non potrebbero usufruire del limite di 45 anni previsto dall'articolo 4 (non so se posso interpretare anche il pensiero del collega del tesoro), credo che un aumento di

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

5 anni, come è proposto dall'onorevole Cappi, potrebbe essere accolto senza danno.

Prego però di tener presente che, se a questa disposizione si volesse addivenire, occorrerà chiaramente sottolineare che si tratta di una disposizione di carattere eccezionale, perché evidentemente si pone una piccola mina nel sistema consentendo l'ingresso nell'amministrazione statale a 50 anni.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli. Sull'articolo 1 non vi sono emendamenti. Esso è così formulato:

« L'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), istituito con regio decreto 27 gennaio 1938, n. 48, è posto in liquidazione.

La liquidazione dovrà essere espletata nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà nominato un Commissario liquidatore dell'I.R.C.E. Il Collegio dei revisori dei conti del predetto Istituto resterà in carica fino al termine della liquidazione.

L'I.R.C.E. in liquidazione potrà avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il personale dipendente dall'Istituto cessa dall'impiego con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza ad esso spettante.

Al detto personale è inoltre concessa una indennità pari ad una semestralità di stipendio, d'indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, di indennità di funzione o assegno perequativo e tante mensilità degli stessi stipendi e assegni quanti sono gli anni, e frazione di un anno superiore a sei mesi, di servizio prestato alla dipendenza dell'I.R.C.E. o di altri enti, istituti o uffici che furono assorbiti dall'I.R.C.E. »

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« In deroga all'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, nel limite massimo di dieci unità, personale

non di ruolo, da scegliere fra i dipendenti dell'I.R.C.E. che abbiano cessato dall'impiego a norma del precedente articolo 2 e che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario.

L'assunzione è disposta, con unico provvedimento, su conforme proposta di una Commissione nominata dal Ministro per gli affari esteri e composta dal Direttore generale del personale e dell'Amministrazione interna, del Direttore generale delle relazioni culturali con l'estero e di un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il personale suddetto è assunto a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ed assegnato alle varie categorie da esso previste in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora il trattamento economico derivante da tale assunzione sia inferiore a quello attualmente goduto da tali dipendenti, la differenza sarà ad essi conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.

Il personale non di ruolo, assunto a norma dei precedenti commi, potrà presentare domanda di collocamento nei ruoli transitori, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, quando, dopo la sua assunzione, abbia compiuto il periodo di servizio ivi stabilito e sia in possesso degli altri requisiti prescritti ».

Al primo comma l'onorevole Turchi propone di sostituire la parola: « dieci », con l'altra: « trentasette ».

TURCHI. Il mio emendamento non va inteso nel senso che impegni in qualche modo l'amministrazione degli esteri ad assumere 37 unità e non può essere inteso in questo senso perché rimangono ferme le condizioni per la scelta per cui tutti coloro che non sono stati presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario vengono a trovarsi esclusi dalla possibilità di assunzione. Esso tende invece a non stabilire una ulteriore discriminazione anche fra coloro che hanno gli stessi requisiti. Sono esattamente dieci? Non lo so. Poiché si stabiliscono dei particolari requisiti per l'assunzione, facciamo in modo che tutti coloro che hanno questi requisiti, possano entrare.

Aggiungo che l'emendamento Cappi non mi pare abbia una importanza di qualche rilievo e non mi pare che possa essere introdotto nella legge senza qualche preoccupazione.

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

All'articolo 4, dove dovrebbe essere introdotto l'emendamento Cappi, si stabiliscono le condizioni per la partecipazione ai concorsi pubblici e, se non erro, 45 anni sono già un limite superiore a quello normale. Noi lo porteremo a 50 anni, ma qui conviene ricordare che altri enti pubblici sono stati sciolti senza che questa norma sia stata introdotta.

Quindi, creeremo un precedente che dovrebbe necessariamente valere anche per casi successivi. Aggiungo poi: un uomo di 50 anni si cimenta volentieri e con possibilità di successo ad un concorso cui partecipano giovani freschi di studi, i quali, pur non avendo la esperienza del funzionario di 50 anni, hanno tuttavia maggiore possibilità di successo?

Se vogliamo ridurre le conseguenze dolorose del provvedimento, facciamo in modo che entri qualche unità in più delle dieci previste e così possono entrare tutti coloro che sono nelle condizioni poste dall'articolo 3 per potere essere assunti nel Ministero degli esteri.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono 23 coloro che si troverebbero nelle condizioni di poter essere assunti dal Ministero degli affari esteri.

TURCHI. Va bene. E se tutti i 23 si trovano nelle stesse condizioni, perché assumerne solo 10 e lasciarne fuori 13?

Perfettamente d'accordo che è prevista una commissione, però non nascondiamoci che deve fare una scelta e non sempre vengono lasciati fuori coloro che valgono meno.

Le 23 unità anziché 10 non costituiranno un fatto così grave per il bilancio degli esteri, né un precedente pericoloso.

MORO ALDO. Potremmo dire: fino al massimo di 23.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la Commissione interni*. Mi pare che non si possa accedere né all'emendamento Turchi, né all'emendamento Moro. Noi ci troviamo dinanzi ad un disegno di legge organato in modo tale che al massimo 10 unità possono essere riassunte e, in relazione a questo determinato criterio, vi è un determinato fondo previsto, vi è una determinata copertura, vi è anche una determinata sistemazione economica. Modificare oggi questo determinato criterio ci porterebbe a fare assumere tutte e 23 le unità violando determinate disposizioni usate nei confronti di altri, e adottando un criterio diverso.

Quindi, sono contrario agli emendamenti proposti dall'onorevole Moro e dall'onorevole Turchi.

L'onorevole Turchi ha fatto una obiezione a proposito dell'articolo 4, cioè che questa de-

terminata larghezza che useremmo nei confronti dell'età per i concorsi, potrebbe essere contraria ad altre disposizioni prese e potrebbe essere altresì un precedente per disposizioni future.

Questa disposizione la tengo presente e la discuteremo, ma attualmente non mi pare che possa essere presa in esame.

Poi vi è la questione della liquidazione. Dico subito che su questo punto la legge non mi pare chiara.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei anch'io associarmi al relatore nel pregare la Commissione di non accedere né all'emendamento Turchi, né all'emendamento Moro.

Faccio presente, avendo sotto gli occhi il quadro del personale dell'I.R.C.E., che questo personale, anche quello che proviene dalle organizzazioni internazionali, è personale di varia provenienza, di varia preparazione e di varia idoneità. Alcune unità di questo personale hanno titoli di studio che genericamente si chiamano studi privati, alcune non conoscono neppure una lingua straniera pure essendo state nell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero, altre, infine, si trovano in situazioni pure anomale.

In questo stato di cose, introdurre una disposizione per effetto della quale si stabilisca un numero che corrisponda al numero di coloro che possano beneficiare, non è opportuno. È vero che vi è la facoltà discrezionale del Ministero degli esteri, ma quando vi è una legge che dice che possono essere presi in 23, tutti e 23 verrebbero assunti.

Ora, questa non è una soluzione idonea all'interesse dell'Amministrazione degli affari esteri e dei rapporti culturali con l'estero e non è nemmeno una buona soluzione da un punto di vista di carattere generale, perché sorgerebbe il problema del precedente, per quanto la questione dei 10 o dei 15 non è un problema trascurabile. Il problema è poi tanto più delicato quando si consideri che il nostro Stato è tanto ricco di istituti per i quali una buona volta bisognerà avere il coraggio di deciderne la soppressione.

RUSSO PEREZ. Non dovremmo contemplare nemmeno i 10.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se la Commissione fosse di questo parere, non avrei difficoltà. Il Ministero del tesoro non ne vorrebbe sapere, è stato il Ministero degli esteri a considerare il problema, perché ritiene che vi sono delle persone che hanno fatto bene e che quindi

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

sarebbe opportuno continuare ad utilizzare. E questa è una valutazione che ha il suo peso.

Quindi, prego la Commissione di voler restare al testo dell'articolo 3.

In relazione all'articolo 4 vedremo la questione dei concorsi e credo che alla stregua delle date di nascita di questi funzionari non si troverà alcuna difficoltà per una formula che venga incontro in pieno alla richiesta dell'onorevole Cappi, senza incorrere in quel precedente cui ha fatto cenno l'onorevole Turchi.

Resta l'osservazione Molinaroli-Numero, cioè quei 10 al massimo che potranno essere assorbiti, fruiranno anche loro di quel trattamento eccezionale al fine del loro rapporto con l'I.R.C.E. Indubbiamente se il testo passa come proposto dalla Commissione, la conseguenza è quella: avranno il trattamento ordinario ed eccezionale ed in più il loro rapporto nuovo. Il che si giustifica sotto il punto di vista che quelli che sono assunti da parte del Ministero degli esteri cominceranno una carriera *ex novo*. Ma se la Commissione ritiene di stabilire che per coloro che saranno riassunti, vi sia la liquidazione normale, cioè che la questione della polizza e viceversa, il trattamento privilegiato previsto dal secondo comma dell'articolo 2 a questi 10 non si applica il Governo non ha nulla da opporre a questa soluzione.

PRESIDENTE. Onorevole Moro, insiste sul suo emendamento?

MORO ALDO. Non insisto e dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 3 che limita a 10 l'assunzione di questo personale. Io considero che, in sostanza, questo Ente è stato soppresso perché i compiti propri di esso sono stati trasferiti al Ministero degli esteri, il quale ha in questi anni assunto anche del personale avventizio per l'adempimento di quelle funzioni. Il Ministero avrebbe potuto utilizzare questo personale, se la liquidazione dell'Ente non fosse stata rimandata per tanti anni. Ora, a distanza di nove anni dal momento in cui si è verificato l'assorbimento di queste funzioni da parte dello Stato, il non assumere le 23 unità che provengono da questi istituti internazionali, mi sembra che crei una situazione difficile.

RUSSO PEREZ. In partenza sarei stato favorevole all'emendamento Moro, il quale vorrebbe portare tutti nell'ambito dei funzionari dello Stato, per quanto io appartenga a quella schiera di persone che sono normalmente parsimoniose quando si tratti di spendere il denaro pubblico. Ma poiché il Governo ha dichiarato di essere contrario, decido di astenermi dalla votazione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Onorevole Turchi, insiste sul suo emendamento?

TURCHI. Sì.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Turchi al primo comma dell'articolo 3, che tende a sostituire le parole: « dieci unità », con le parole: « trentasette unità »

(Non è approvato).

MOLINAROLI. Quando si fa richiamo alla deroga all'articolo 12, penso che ci si voglia riferire anche alla successiva legge n. 367, che ha confermato questo divieto. Vorrei che non si supponga di potere evadere dall'obbligo stabilito nella legge n. 376 e non vorrei che nascesse qualche equivoco.

All'articolo 3 si contempla la posizione nei ruoli transitori attraverso il passaggio nelle categorie prescritte dalla legge del 1937 per gli avventizi. Il richiamo mi sembra anacronistico nel senso che, stabiliti i ruoli transitori, non dovrebbe più farsi riferimento a quell'avventiziato che i ruoli transitori hanno inteso soppiantare sostituendovi il nuovo ordinamento dei ruoli transitori. Io capisco questo per avere una posizione da cui partire per arrivare ai ruoli transitori; ma allora si dovrebbe dire qual è la funzione che vengono ad assumere costoro?

Inoltre si dice di far decorrere la data utile per il passaggio nei ruoli transitori da quando sarà avvenuta questa prima fase di inquadramento e classificazione, cioè dall'entrata in vigore di questa legge. Tenendo presente la natura del provvedimento, tutti hanno una anzianità che dà loro il diritto al trattamento di quiescenza. Ora, se si può dar luogo anche fra sei anni all'ingresso nei ruoli transitori, mi domando che cosa vorrà significare questo ruolo transitorio. Tanto più che l'ammissione nei ruoli transitori teneva conto del servizio già prestato, e che per gli altri è stato conteggiato al 1° maggio 1948. Mi sembra che nell'ordinamento vi sia una anomalia.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Onorevole Molinaroli, per quanto riguarda il riferimento alla deroga, non ho nulla in contrario ad una aggiunta che parli delle successive modificazioni.

Per quel che riguarda il comma finale, cioè l'assunzione nei ruoli transitori, mi pare che la disposizione sia necessaria, perché non dobbiamo dimenticare che i ruoli transitori sono stati istituiti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per gli impiegati che nel 1948 erano impiegati dello Stato. Ora costoro, che non erano impiegati dello Stato ma

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

dell'I.R.C.E., diventano impiegati dello Stato nel momento in cui vengono ad essere inseriti sulla base dell'articolo 3. Quindi, se non lo diciamo, non possono passare nei ruoli transitori e devono restare sottoposti al regime del decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, finché rimangono in servizio. Ora, si è ritenuto di fare a costoro questa agevolazione ammettendoli nei ruoli transitori e computando l'anzianità dal momento in cui sono statali. È una norma di eccezione: ma essa si giustifica con il collegamento, che è pure eccezionale, con gli avventizi. È logico che i ruoli transitori si fermino al 1948. Ammettendo l'avventiziato dopo il 1948, l'istituto dei ruoli transitori deve estendersi anche a costoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Molinaroli propone un emendamento, accettato dal Governo, che tende ad inserire al primo comma dopo le parole: « decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 », le seguenti: « e successive modificazioni ».

Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Numeroso, del seguente tenore:

« Al personale assunto in servizio ai termini del presente articolo, non si applicano i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 2 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato:

« In deroga all'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, nel limite massimo di dieci unità, personale non di ruolo, da scegliere fra i dipendenti dell'I.R.C.E. che abbiano cessato dall'impiego a norma del precedente articolo 2 e che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario.

L'assunzione è disposta, con unico provvedimento, su conforme proposta di una Commissione nominata dal Ministro per gli affari esteri e composta dal Direttore generale del personale e dell'Amministrazione interna, del Direttore generale delle relazioni culturali con l'estero e di un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il personale suddetto è assunto a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ed assegnato alle varie categorie da esso previste in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora il trattamento economico derivante da tale assunzione sia inferiore a quello attualmente goduto da tali dipendenti, la differenza sarà ad essi conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.

Il personale non di ruolo, assunto a norma dei precedenti commi, potrà presentare domanda di collocamento nei ruoli transitori, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, quando, dopo la sua assunzione, abbia compiuto il periodo di servizio ivi stabilito e sia in possesso degli altri requisiti prescritti.»

Al personale assunto in servizio, ai termini del presente articolo, non si applicano i benefici di cui al 2° comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Per la durata di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale dipendente dall'Istituto alla data medesima, il limite massimo di età prescritta per l'ammissione ai concorsi pubblici per impiegati nelle Amministrazioni statali è stabilito a 45 anni.»

TURCHI. Faccio una domanda un po' tardiva. Ho sentito dire che la liquidazione, per coloro che saranno assunti dal Ministero degli esteri, dovrebbe essere limitata alla polizza. Che cos'è la polizza?

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Come tanti altri enti, anche questo ha, nel suo statuto, una disposizione per effetto della quale, l'istituto ha contratto a suo tempo con un istituto assicurativo una polizza che è commisurata alla durata del servizio e al versamento, ogni anno, di una somma da parte dell'istituto e degli impiegati, in modo che alla cessazione del rapporto viene pagata un'indennità *una tantum*.

TURCHI. Nel caso che l'I.R.C.E. venga soppresso, i funzionari sarebbero liquidati con la sola polizza?

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Perfettamente.

A questo punto vorrei dare un chiarimento interessante in relazione alla proposta Cappi. Dall'esame dei quadri completi dei dipendenti dell'I.R.C.E., risulta che, ad eccezione di una sola signora molto anziana assunta suc-

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

cessivamente e che è prossima ai limiti del collocamento a riposo, tutti gli altri dipendenti, che non facevano parte del personale proveniente dalle organizzazioni internazionali, sono relativamente giovani. Il più vecchio ha 44 anni. Quindi, per tutti costoro il limite dei 45 anni giova, senza che vi sia bisogno di fare nessuna aggiunta. Possiamo perciò lasciare il testo dell'articolo 4 com'è, aggiungendo un comma aggiuntivo con il quale questo limite venga aumentato per quei tali che provengono dalle organizzazioni internazionali. Così si verrebbe incontro alla esigenza prospettata dall'onorevole Turchi, il quale vorrebbe introdurre un principio generale. Quando prendiamo in considerazione solo questa categoria, la deroga resta, ma il pericolo è indubbiamente minore.

La questione è quella di stabilire il limite di età. Quelli che provengono dalle organizzazioni internazionali hanno più di 44 anni, qualcuno ha già superato i 50. Gli onorevoli Cappi e Chiostergi propongono che il limite venga portato da 45 a 50, e mi sembra sufficiente. L'onorevole Foresi vorrebbe che per costoro non vi fosse limite di età. L'onorevole Molinaroli vorrebbe, fermi restando i limiti di età, che si aggiungessero le valutazioni combattentistiche.

NUMEROSO. Io aderirei alla proposta Molinaroli.

MOLINAROLI. Se la Commissione preferisce stabilire un altro limite, io non insisto; però preferirei che fosse lasciato questo limite dei 45 anni, salvi gli altri benefici.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. In sostanza, il comma aggiuntivo, tenuto conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Molinaroli, risulterebbe così concepito:

« Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il beneficio suddetto si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti d'età per la partecipazione ai concorsi ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 4 con il comma aggiuntivo proposto dal Governo del quale è stato dato testé lettura.

(È approvato).

Do lettura degli altri articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

Le spese relative alla gestione e alla liquidazione dell'Istituto e del relativo personale sono poste a carico dello Stato, in favore del quale sono devolute le somme provenienti dalla liquidazione delle attività dell'Istituto medesimo.

I beni mobili di proprietà dell'Istituto sono presi in consegna, in base ai relativi inventari, dal Provveditorato generale dello Stato, che ne curerà la custodia oppure, a richiesta del Ministero degli affari esteri, la loro parziale o totale assegnazione in uso agli uffici del Ministero medesimo, salvo successiva regolazione finanziaria per il definitivo trapasso di proprietà.

(È approvato).

ART. 6.

Alla spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 82.000.000, si farà fronte mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato).

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Soppressione dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) » (2808):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 45 |
| Maggioranza | 23 |
| Voti favorevoli | 43 |
| Voti contrari | 2 |

(La Commissione approva).

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

Hanno preso parte alla votazione:

Per la I Commissione: Amadeo, Armosino, Audisio, Bertinelli, Biagioni, Bima, Camposarcuno, Carignani, Codacci Pisanelli, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, Gullo, Lombardi Colini Pia, Longhena, Marazza, Martuscelli, Melloni, Merloni, Molinari, Numeroso, Paganelli, Prasenti, Quintieri, Riva, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sallis, Sammartino, Tozzi Condivi, Turchi.

Per la II Commissione: Ambrosini, Bartole, Cappi, Chiostergi, Clerici, Covelli, Jervolino De Unterrichter Maria, Montini, Moro Aldo, Nitti, Russo Perez, Scaglia, Tanasco, Treves.

Sono in congedo:

Alicata, Bettiol Giuseppe, Bovetti, Tosi.

La seduta termina alle 11,15.